



REGOLAMENTO DEL CINEMA “ARISTON” DONORATICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/07/2026
in vigore dal 16/08/2026

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Caratteristiche del Cinema Comunale
- Art. 3 – Destinazione e utilizzo del Cinema
- Art. 4 – Responsabile della struttura e obblighi in materia di sicurezza

CAPO II – GESTIONE DEL CINEMA

- Art. 5 – Modalità di gestione
- Art. 6 – Obblighi del gestore
- Art. 7 – Funzioni riservate al Comune
- Art. 8 – Affidamento della gestione a soggetti terzi

CAPO III – UTILIZZO DEL CINEMA

- Art. 9 – Concessione in uso a terzi
- Art. 10 – Criteri per la determinazione delle tariffe
- Art. 11 – Patrocinio

CAPO IV – SERVIZI E LOCALI ACCESSORI

- Art. 12 – Servizio bar

CAPO V – VIOLAZIONI E NORME FINALI

- Art. 13 – Violazioni e misure conseguenti
- Art. 14 – Norme finali



REGOLAMENTO DEL CINEMA "ARISTON" DONORATICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del in vigore dal

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Cinema "Ariston" ubicato in Via della Repubblica n. 7/A, nella frazione di Donoratico, comprensivo dei locali, delle pertinenze, degli impianti e delle attrezzature in esso presenti, costituisce bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Castagneto Carducci ai sensi dell'art. 826, comma 3, del Codice Civile, in quanto destinato in modo permanente allo svolgimento di attività culturali e di interesse pubblico ed è destinato allo svolgimento di attività cinematografiche, culturali, artistiche, educative, sociali e di interesse pubblico.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo, gestione e valorizzazione della struttura, al fine di assicurarne la conservazione, la fruizione pubblica e il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
3. Il Cinema è destinato a favorire la promozione della cultura, della partecipazione della comunità locale, della crescita sociale e civile del territorio, nonché la diffusione delle attività cinematografiche, teatrali, musicali, formative e delle altre iniziative compatibili con la sua destinazione.
4. L'utilizzo della struttura da parte del Comune, di enti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni, soggetti del Terzo Settore, operatori culturali, imprese e altri soggetti pubblici o privati è consentito nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, delle norme vigenti e delle finalità cui il bene è destinato.
5. Il Comune può provvedere alla gestione del Cinema in forma diretta ovvero mediante affidamento a soggetti terzi, nelle forme consentite dall'ordinamento. In ogni caso restano ferme la destinazione pubblica della struttura e le finalità individuate dal presente Regolamento.
6. L'utilizzo e la gestione del Cinema si ispirano ai principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, accessibilità, valorizzazione del patrimonio pubblico e promozione delle attività culturali e sociali di interesse per la collettività.

Art. 2 – Caratteristiche del Cinema Comunale

1. La sala cinematografica dispone di una capienza complessiva di n. 200 posti a sedere per il pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, agibilità e prevenzione incendi.
2. La struttura è composta dai seguenti spazi:



- a) sala cinematografica con platea;
 - b) palco attrezzato con schermo per proiezioni cinematografiche;
 - c) ingresso e foyer con annessa biglietteria;
 - d) n. 2 servizi igienici destinati al pubblico;
 - e) cabina regia e proiezione;
 - f) ulteriori locali tecnici e di servizio funzionali alla gestione della struttura.
3. Il Cinema è dotato degli impianti tecnologici, elettrici, di illuminazione, audio e proiezione necessari allo svolgimento delle attività consentite.

Art. 3 – Destinazione e utilizzo del cinema

1. Il Cinema Comunale, comprensivo dei locali, delle pertinenze e delle attrezzature in esso presenti, è destinato prioritariamente allo svolgimento di attività cinematografiche e alla promozione della cultura cinematografica.

2. Compatibilmente con la destinazione principale di cui al comma 1, il Cinema può essere utilizzato per lo svolgimento di attività culturali, artistiche, educative e sociali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) rappresentazioni teatrali;
- b) spettacoli musicali e di danza;
- c) convegni, conferenze, seminari e incontri pubblici;
- d) iniziative formative e didattiche;
- e) presentazioni editoriali, attività di promozione culturale e manifestazioni di interesse pubblico;
- f) iniziative promosse da istituzioni scolastiche, biblioteche, enti pubblici e soggetti del terzo settore;
- g) altre manifestazioni compatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali dell'immobile.

3. L'utilizzo del Cinema da parte di soggetti pubblici e privati per le attività di cui al presente articolo è disciplinato dal presente regolamento e dagli atti adottati dall'Amministrazione comunale. Qualora il Comune affidi a terzi la gestione del Cinema mediante concessione del bene o altra forma di affidamento consentita dalla normativa vigente, il gestore assicura l'accesso e l'utilizzo della struttura nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, delle condizioni contenute nell'atto di affidamento e dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

4. L'Amministrazione comunale si riserva l'utilizzo del Cinema per lo svolgimento di iniziative istituzionali, culturali, sociali e di interesse pubblico direttamente organizzate, promosse o patrocinate dal Comune. Le modalità di esercizio di tale facoltà sono disciplinate dal presente regolamento e, in caso di affidamento della gestione a terzi, dai relativi atti di affidamento.

5. Non sono consentiti utilizzi incompatibili con la destinazione del bene, con le caratteristiche della struttura, con la normativa vigente in materia di sicurezza, pubblico spettacolo e ordine pubblico, ovvero tali da arrecare pregiudizio al patrimonio comunale.

6. È in ogni caso vietato l'utilizzo del Cinema per attività o manifestazioni contrarie all'ordinamento giuridico, discriminatorie, violente o comunque lesive della dignità della persona umana, dei principi costituzionali e dei valori democratici su cui si fonda la Repubblica.



Art. 4 – Responsabile della struttura e obblighi in materia di sicurezza

1. Il Responsabile della struttura è individuato dal Comune nel dirigente competente o in altro soggetto formalmente incaricato dall'Amministrazione.
2. Il Responsabile assicura il corretto utilizzo del Cinema e vigila sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, curando la conservazione, la funzionalità e il buon uso dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi presenti nella struttura.
3. Il Responsabile verifica che l'utilizzo del Cinema avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione incendi, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblico spettacolo e di ogni altra disposizione applicabile alla struttura e alle attività in essa svolte.
4. Il Responsabile cura la tenuta e l'aggiornamento della documentazione e dei registri previsti dalla normativa vigente, nonché la conservazione delle certificazioni e delle autorizzazioni relative alla struttura, rendendole disponibili agli organi competenti in caso di controlli.
5. Qualora la gestione del Cinema sia affidata a soggetti terzi mediante concessione o altra forma di affidamento, il gestore è tenuto ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e della normativa vigente nell'esercizio delle attività svolte, secondo quanto previsto dagli atti di affidamento.
6. Restano in ogni caso riservati al Comune i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sul corretto utilizzo della struttura e sul rispetto delle finalità pubbliche cui essa è destinata.

CAPO II – GESTIONE DEL CINEMA

Art. 5 – Modalità di gestione.

1. Il Cinema Ariston è gestito dal Comune di Castagneto Carducci secondo le modalità organizzative ritenute più idonee al perseguimento delle finalità pubbliche indicate nel presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.
2. La gestione della struttura e delle attività in essa svolte può essere esercitata:
 - a) direttamente dal Comune;
 - b) mediante affidamento a soggetti terzi;
 - c) mediante forme di collaborazione o gestione condivisa con soggetti pubblici o privati;
 - d) mediante altre modalità consentite dall'ordinamento.
3. La scelta della modalità di gestione è effettuata dall'Amministrazione comunale sulla base delle caratteristiche della struttura, delle attività da svolgere, degli obiettivi di interesse pubblico perseguiti e delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
4. Qualora la gestione sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi, l'individuazione del soggetto gestore avviene secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa



applicabile, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e concorrenza.

5. L'affidamento può riguardare la gestione della struttura, delle attività cinematografiche e culturali, dei servizi accessori o di specifiche attività connesse all'utilizzo del Cinema, secondo quanto previsto dagli atti adottati dall'Amministrazione comunale. In ogni caso restano ferme la proprietà pubblica del bene, la sua destinazione alle finalità indicate nel presente Regolamento e le funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo spettanti al Comune.

6. I rapporti tra il Comune e l'eventuale soggetto gestore sono disciplinati da appositi atti amministrativi, convenzioni, contratti o altri strumenti previsti dall'ordinamento, nei quali sono definiti la durata del rapporto, gli obblighi delle parti, le modalità di utilizzo della struttura, le responsabilità gestionali e ogni altra condizione necessaria al corretto svolgimento delle attività.

Art. 6 – Obblighi del gestore

1. Il soggetto incaricato della gestione del Cinema, qualora diverso dal Comune, assicura il regolare funzionamento della struttura e dei servizi connessi, nel rispetto del presente Regolamento, degli atti di affidamento e della normativa vigente.

2. Nell'ambito delle attività affidate, il gestore provvede, secondo quanto stabilito nell'atto di affidamento:

- a) all'organizzazione e alla gestione delle attività cinematografiche e delle ulteriori iniziative ammesse dal presente Regolamento;
- b) ai servizi di prenotazione, accoglienza del pubblico, biglietteria e custodia;
- c) alla pulizia dei locali e agli interventi di manutenzione posti a suo carico;
- d) alla gestione delle attrezzature e degli impianti assegnati;
- e) agli adempimenti amministrativi e organizzativi necessari allo svolgimento delle attività;
- f) al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, pubblico spettacolo e tutela degli utenti.

3. Gli specifici obblighi relativi alla gestione economica della struttura, alle utenze, alle manutenzioni, agli incassi, alle attrezzature e agli ulteriori servizi accessori sono disciplinati dagli atti di affidamento della gestione.

4. I soggetti autorizzati all'utilizzo del Cinema sono tenuti:

- a) ad utilizzare la struttura esclusivamente per le finalità autorizzate;
- b) a rispettare le disposizioni del presente Regolamento e le prescrizioni impartite dal Comune o dal gestore;
- c) ad acquisire, ove necessari, i titoli autorizzativi, i permessi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività programmate;
- d) ad utilizzare i locali, gli impianti e le attrezzature con la massima diligenza e nel rispetto delle condizioni di sicurezza;
- e) a non cedere a terzi l'utilizzo della struttura senza preventiva autorizzazione;
- f) a garantire il rispetto della capienza massima autorizzata e delle disposizioni in materia di sicurezza e ordine pubblico;
- g) a riconsegnare i locali nello stato in cui sono stati ricevuti, fatto salvo il normale deperimento d'uso.



Restano a carico dell'organizzatore dell'iniziativa tutti gli adempimenti, le autorizzazioni, i diritti, i compensi e le spese direttamente connessi allo svolgimento dell'evento, qualora non diversamente previsto dagli atti di affidamento o di concessione in uso.

È vietato apportare modifiche permanenti ai locali, agli impianti, alle attrezzature e agli arredi del Cinema. L'installazione temporanea di allestimenti, materiali promozionali o attrezzature è consentita esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune o dal gestore e senza arrecare danno alla struttura.

Art. 7– Funzioni riservate al Comune

1. Il Cinema Ariston, indipendentemente dalla modalità di gestione adottata, mantiene in ogni caso la natura di bene di proprietà del Comune di Castagneto Carducci e la sua destinazione a finalità culturali, sociali ed educative di interesse pubblico.
2. In caso di gestione mista o affidamento a soggetti terzi, il Comune conserva la titolarità delle funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo sulla struttura, al fine di garantirne la corretta utilizzazione e il perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Le scelte fondamentali di carattere culturale e programmatico relative all'utilizzo del Cinema possono essere definite dall'Amministrazione comunale anche mediante atti di indirizzo, ferma restando l'autonomia gestionale del soggetto affidatario nei limiti stabiliti dagli atti di affidamento.
4. L'affidamento della gestione non comporta il trasferimento delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo spettanti al Comune.
5. I rapporti tra il Comune e il soggetto gestore sono disciplinati da apposito atto di affidamento che definisce le rispettive competenze operative, nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 8 – Affidamento della gestione a soggetti terzi

1. Il Comune può affidare a soggetti esterni, mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente, la gestione tecnica, organizzativa e operativa del Cinema, nonché lo svolgimento delle attività cinematografiche e culturali, secondo le modalità stabilite negli atti di affidamento.
2. L'affidamento di cui al comma 1 non comporta il venir meno della titolarità pubblica del bene né delle funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo in capo al Comune, come definite dal presente Regolamento.
3. Il soggetto affidatario assicura la gestione della struttura e delle attività nel rispetto delle finalità pubbliche del Cinema e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e negli atti di affidamento.
4. L'affidamento è effettuato tenendo conto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e della necessità di assicurare continuità e qualità dei servizi culturali offerti alla cittadinanza.



5. Il Comune può riservarsi, nel bando, nell'avviso pubblico, nella convenzione o nell'atto di affidamento, la facoltà di utilizzare il Cinema per lo svolgimento di iniziative istituzionali, celebrative, culturali, educative, scolastiche o di interesse pubblico direttamente organizzate, promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale. Gli atti di affidamento disciplinano le modalità di esercizio di tale facoltà, individuando, ove necessario, il numero massimo di giornate o fasce orarie riservate al Comune, i termini di preavviso, i servizi da garantire e le eventuali condizioni economiche applicabili, nel rispetto dell'equilibrio economico della gestione. In occasione delle iniziative di cui al presente comma, il soggetto affidatario assicura la disponibilità della struttura e dei servizi connessi secondo quanto previsto dagli atti di affidamento.

Art. 9 - Programmazione delle attività

1. Le attività cinematografiche, culturali e sociali svolte presso il Cinema sono programmate nel rispetto delle finalità pubbliche della struttura.
2. In caso di gestione affidata a terzi, il soggetto gestore presenta annualmente al Comune un programma delle attività previste.
3. Il Comune può formulare indirizzi e osservazioni al fine di assicurare la coerenza della programmazione con gli obiettivi culturali e sociali dell'Amministrazione.

CAPO III – UTILIZZO DEL CINEMA

Art.10 - Concessione in uso a terzi

1. Il Cinema, indipendentemente dalla modalità di gestione adottata, può essere concesso in uso a soggetti pubblici o privati per lo svolgimento di iniziative culturali, artistiche, sociali, educative o comunque compatibili con la destinazione della struttura, nei limiti della programmazione cinematografica e delle attività istituzionali o gestionali in corso.
2. Le istituzioni scolastiche del territorio possono utilizzare il Cinema per finalità didattiche ed educative secondo modalità agevolate stabilite dall'Amministrazione comunale, compatibilmente con le esigenze di programmazione della struttura.
3. Le modalità di presentazione delle richieste di utilizzo, i termini di preavviso e la documentazione necessaria sono definiti dal Comune o dal soggetto gestore secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dagli atti organizzativi adottati.
4. Le richieste devono contenere, in via generale:
 - a) i dati identificativi del soggetto richiedente e del responsabile dell'iniziativa;
 - b) la descrizione dell'iniziativa e delle relative finalità;
 - c) la data o il periodo di utilizzo richiesto;
 - d) le modalità di svolgimento e l'eventuale presenza di pubblico a pagamento;
 - e) ogni altra informazione utile ai fini della valutazione della richiesta.
5. L'autorizzazione all'utilizzo del Cinema è rilasciata dal Comune o dal soggetto gestore secondo le rispettive competenze, nel rispetto del presente Regolamento e della programmazione della struttura. Il rilascio è subordinato al pagamento delle eventuali tariffe dovute, secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente.
6. In caso di concomitanza di richieste riferite al medesimo periodo o qualora le richieste non risultino integralmente compatibili con la programmazione della struttura, la priorità è determinata secondo il seguente ordine:



- a) iniziative istituzionali promosse, organizzate o patrocinate dal Comune;
 - b) attività comprese nella programmazione ordinaria del Cinema;
 - c) iniziative di particolare rilevanza culturale, educativa, sociale o di interesse pubblico per la comunità locale;
 - d) iniziative promosse da istituzioni scolastiche, enti pubblici ed enti del Terzo Settore;
 - e) ordine cronologico di presentazione delle richieste.
7. In caso di gestione affidata a soggetti terzi, gli oneri organizzativi e operativi connessi allo svolgimento delle iniziative (ivi inclusi, ove necessari, adempimenti SIAE, sicurezza, allestimenti, servizi tecnici e assicurativi) sono a carico del soggetto utilizzatore, salvo diversa previsione contenuta negli atti di affidamento o nella disciplina tariffaria.
8. L'utilizzo della struttura può essere revocato o modificato per sopravvenute esigenze istituzionali, di sicurezza o di pubblico interesse, con congruo preavviso, salvo i casi di urgenza o forza maggiore.
9. Le disdette comunicate nei termini stabiliti dagli atti applicativi possono comportare il diritto alla restituzione delle somme versate secondo le modalità previste dalla disciplina tariffaria.
10. Le iniziative promosse direttamente dall'Amministrazione comunale sono disciplinate da specifico atto organizzativo che ne definisce finalità, modalità operative e ripartizione degli oneri tra i soggetti coinvolti.
11. In caso di necessità e urgenza, l'Amministrazione comunale può disporre l'utilizzo del Cinema per proprie iniziative istituzionali con preavviso ridotto, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e gestione della struttura.
12. L'Amministrazione comunale o il soggetto gestore possono richiedere ai soggetti utilizzatori la stipula di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in relazione alle attività svolte.
13. L'Amministrazione comunale o il soggetto gestore possono richiedere il versamento di un deposito cauzionale a garanzia del corretto utilizzo della struttura e del risarcimento di eventuali danni.

Articolo 11 - Criteri per la determinazione delle tariffe

1. Le tariffe per l'utilizzo del Cinema da parte di soggetti terzi sono determinate dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità, sostenibilità economica e valorizzazione del bene pubblico. Le tariffe possono essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta comunale.
2. La deliberazione di cui al comma 1 definisce i criteri di articolazione delle tariffe, tenendo conto, in particolare:
- della natura del soggetto utilizzatore (pubblico, privato, enti del Terzo Settore, istituzioni scolastiche);
 - della finalità dell'iniziativa (culturale, sociale, commerciale, formativa);
 - della presenza o meno di ingresso a pagamento;
 - della durata e delle caratteristiche dell'utilizzo della struttura.
3. L'Amministrazione comunale può prevedere agevolazioni o gratuità per soggetti pubblici equiparati, istituzioni scolastiche del territorio (Istituto Comprensivo e Scuole private paritarie) e enti del Terzo Settore, in relazione alla rilevanza culturale, educativa o sociale delle iniziative, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta.
4. Le iniziative a ingresso libero o con modalità di offerta libera sono disciplinate dalla deliberazione tariffaria, che ne definisce il relativo trattamento ai fini economici.



5. Il pagamento delle tariffe dovute deve essere effettuato secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale o, in caso di gestione affidata a terzi, secondo le disposizioni previste dagli atti di affidamento.

6. In caso di gestione affidata a soggetti terzi, la determinazione dei prezzi dei biglietti per le attività cinematografiche o di spettacolo è rimessa al gestore, nel rispetto degli indirizzi eventualmente definiti dall'Amministrazione comunale negli atti di affidamento o di programmazione culturale.

Articolo 12 – Patrocinio

1. L'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio del Comune a iniziative, eventi o manifestazioni che si svolgono presso il Cinema, ovvero che siano comunque collegate alle finalità culturali, sociali ed educative della struttura, qualora le stesse risultino coerenti con le finalità istituzionali e gli indirizzi dell'Ente.

2. La concessione del patrocinio è disposta con deliberazione della Giunta comunale, sulla base di una valutazione discrezionale in ordine alla rilevanza e all'interesse pubblico dell'iniziativa.

3. La concessione del patrocinio comporta la possibilità per il soggetto richiedente di utilizzare la dicitura "con il patrocinio del Comune di Castagneto Carducci" e il relativo logo istituzionale, secondo le modalità stabilite dal Comune.

4. Il patrocinio non comporta automaticamente benefici economici, esenzioni o riduzioni tariffarie, salvo espressa e distinta previsione adottata dall'Amministrazione comunale con i relativi atti.

5. Il patrocinio è subordinato al rispetto del presente Regolamento e delle ulteriori condizioni eventualmente stabilite dall'Amministrazione comunale.

CAPO IV – SERVIZI E LOCALI ACCESSORI

Art. 13 – Servizio bar

1. Nell'ambito del Cinema può essere previsto l'allestimento di un servizio bar o punto ristoro nel foyer o in altri spazi idonei, nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria, commerciale e di sicurezza. L'esercizio del servizio bar è subordinato al possesso dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni previsti dalla legge.

2. La gestione del servizio bar può essere affidata al soggetto gestore del Cinema ovvero a terzi, secondo le modalità previste dagli atti di organizzazione dell'Amministrazione comunale o dagli atti di affidamento della gestione della struttura.

3. Il servizio bar, ove attivato, deve essere svolto in modo compatibile con le attività cinematografiche e culturali della struttura, senza pregiudicarne il regolare svolgimento e nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza, capienza e pubblico spettacolo.

4. Le modalità operative, gli orari di apertura e le ulteriori condizioni di gestione del servizio sono disciplinate dagli atti di affidamento o dalle disposizioni impartite dal Comune o dal soggetto gestore nell'ambito delle rispettive competenze.

5. Il servizio bar costituisce attività accessoria e strumentale rispetto alla destinazione principale della struttura.



CAPO V – VIOLAZIONI E NORME FINALI

Art. 14 – Violazioni e misure conseguenti

1. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, delle prescrizioni contenute negli atti di autorizzazione o concessione in uso, nonché delle disposizioni impartite dal Comune o dal soggetto gestore nell'ambito delle rispettive competenze, comporta l'adozione delle misure previste dal presente articolo, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni arrecati alla struttura, agli impianti, alle attrezzature e agli arredi.

2. In relazione alla gravità della violazione, alla sua reiterazione e alle conseguenze prodotte, possono essere adottate le seguenti misure:

- a) richiamo formale scritto;
- b) sospensione temporanea dell'utilizzo della struttura;
- c) revoca dell'autorizzazione o della concessione in uso in corso;
- d) esclusione dall'utilizzo della struttura per un periodo determinato;
- e) addebito delle spese sostenute dal Comune o dal soggetto gestore per il ripristino dei luoghi, nonché dei danni arrecati alla struttura, agli impianti, alle attrezzature e agli arredi.

3. Salvo i casi di urgenza di cui al comma 5, l'adozione delle misure di cui al comma 2 è preceduta dalla contestazione scritta degli addebiti all'interessato. La contestazione deve indicare:

- a) i fatti contestati;
- b) le disposizioni regolamentari o le prescrizioni ritenute violate;
- c) le possibili conseguenze derivanti dall'accertata violazione;
- d) il termine, non inferiore a cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, entro il quale l'interessato può presentare memorie, osservazioni o documentazione.

4. Decorso il termine assegnato, il Comune o il soggetto gestore, nell'ambito delle rispettive competenze, valutate le eventuali controdeduzioni presentate, adotta il provvedimento finale motivato.

5. Qualora ricorrano motivi di sicurezza, tutela dell'incolumità pubblica, salvaguardia del patrimonio comunale o altre situazioni di particolare urgenza, il Comune o il soggetto gestore può disporre l'immediata sospensione dell'utilizzo della struttura. In tal caso il provvedimento è tempestivamente comunicato all'interessato e sottoposto a successiva conferma, modifica o revoca all'esito delle verifiche e del contraddittorio.

6. Resta ferma la facoltà del Comune di agire per il risarcimento dei danni subiti e per il recupero delle somme eventualmente dovute a qualsiasi titolo, nonché di segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente.

7. Qualora le violazioni siano commesse nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti terzi, anche se promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale, le responsabilità e gli eventuali oneri economici restano a carico dei soggetti organizzatori e degli altri responsabili individuati secondo la normativa vigente.

Art. 15 - Norme finali

Il presente Regolamento è composto da n. 14 (quattordici) articoli ed entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento alla



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



disciplina del patrimonio degli enti locali, alla normativa sui beni pubblici e alle disposizioni in materia di sicurezza e pubblico spettacolo.

Sono abrogate o disapplicate tutte le disposizioni regolamentari comunali incompatibili con il presente Regolamento.